

(N. 1362)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore RESTAGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1956

Modificazioni alla tabella A allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con la legge 28 luglio 1950, n. 633, si sono assoggettati alle assicurazioni sociali obbligatorie anche gli impiegati che nel mese di maggio 1939 percepivano retribuzioni superiori a lire 1.500 mensili e che fino al luglio 1950, per il regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, erano esenti dalle assicurazioni anzidette.

La successiva legge 4 aprile 1952, n. 218, ha portato innovazioni di particolare rilievo in materia di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e cioè:

1° ai fini della pensione I.N.P.S., le retribuzioni sono suddivise in 13 classi, con un massimo di lire 120.000 mensili, a ciascuna delle quali fa riscontro una marca assicurativa che, in genere, oscilla fra il 0,15 per cento e il 0,17 per cento circa della retribuzione stessa;

2° la marca di maggior valore è sempre di lire 200, sia per le retribuzioni di lire 120.000 mensili come per quelle superiori a questo importo;

3° oltre all'importo di tali marche, debbesi versare al Fondo adeguamento, per il finanzia-

mento delle pensioni, un contributo del nove per cento così ripartito:

6 per cento a carico dei datori di lavoro;

3 per cento a carico dei lavoratori,

prima esenti;

con un ulteriore contributo del 3 per cento a carico dello Stato.

4° al suddetto contributo del 9 per cento è assoggettata l'integrale retribuzione, quale che sia il suo ammontare;

5° l'importo della pensione viene determinato in relazione al valore corrispondente alle marche applicate, senza tener conto dei contributi versati al Fondo adeguamento.

Quindi la pensione I.N.P.S. si computa su un massimale di lire 120.000 di retribuzione mensile, mentre il sensibile contributo del 9 per cento dei lavoratori e dei datori di lavoro, deve essere versato anche sulla parte di retribuzione eccedente le lire 120.000.

Ne consegue che il principio della mutualità, rispettato per le stabilite 13 classi, non lo è più quando la retribuzione supera le lire 120.000, e coloro che percepiscono retribuzioni di oltre questo importo sopportano

un onere che è da ritenere fuori da qualsiasi concetto mutualistico, in quanto si chiede loro uno sforzo contributivo non domandato agli appartenenti alle citate 13 classi.

Il non considerare la parte eccedente le lire 120.000 ai fini dell'anzidetta pensione, determina una grave disparità di trattamento nella stessa famiglia mutualistica, a tutto danno di coloro che percepiscono retribuzioni superiori al limite di lire 120.000, giacchè oneri e diritti non vengono ad essere uguali per tutti.

La dimostrazione di tale grave disparità balza evidente dal seguente esempio:

supposto il caso di due elementi rimasti iscritti all'I.N.P.S. per 15 anni: il primo con retribuzione costante di lire 120.000 mensili, e il secondo con quella di lire 250.000.

Poichè la marca mensile in entrambi i casi non può superare le lire 200, tutte e due avranno diritto alla pensione di lire 412.750 annue, ma il primo (tra lui e il suo datore di lavoro) avrà contribuito con lire 2.592.000 in totale, e il secondo con lire 5.400.000 e cioè con lire 2.808.000 in più! E peggio accade per le retribuzioni di oltre lire 250.000 mensili.

La pensione per i fruitori di retribuzione fino a lire 120.000 potrà col tempo essere pari all'80 per cento della retribuzione stessa, ma questa percentuale, stabilita e considerata equa dalla legge, verrà a risultare sempre *notevolmente* inferiore e non sarà mai raggiungibile da coloro che percepiscono retribuzioni superiori alle lire 120.000 mensili, sebbene anche la parte eccedente sia soggetta al contributo del 9 per cento.

Si rende pertanto indispensabile e urgente avviare la denunciata grave disparità, e a ciò provvede la tabella A allegata al presente disegno di legge che stabilisce la istituzione di ulteriori classi di retribuzione fino alla 23ª per le retribuzioni di oltre lire 300.000, con marche proporzionali fino a lire 500 mensili per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e con ritocchi nell'importo delle marche per le assicurazioni tubercolosi e disoccupazione e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori.

Per meglio valutare l'esigenza di approvare il disegno di legge che ho l'onore di sottoporre

al vostro esame, valga la seguente importante considerazione.

Come già illustrato, la legge 4 aprile 1952, n. 218, tiene conto agli effetti della pensione soltanto della retribuzione fino al massimo di lire 120.000 mensili, mentre il contributo del 9 per cento deve essere versato sulla integrale retribuzione. Il fatto che dal sensibile contributo sulla parte eccedente le lire 120.000 non deriva alcun beneficio per gli interessati, ha indotto vasti e importanti gruppi di lavoratori a sottrarsi dall'assicurazione all'I.N.P.S., e ciò mediante la costituzione di separati Enti i quali provvedono al trattamento pensionario in rapporto alle effettive retribuzioni percepite.

Non vi è dubbio che non approvando il presente disegno di legge, altri importanti gruppi di lavoratori nulla trascureranno per conseguire anche a loro volta l'esenzione dall'iscrizione all'I.N.P.S., e quindi con ulteriore grave danno alla mutualità di carattere generale cui doveva ispirarsi la legge 4 aprile 1952, n. 218.

La questione interessa una qualificata categoria di lavoratori: quella cioè che rappresenta lo stato maggiore delle Aziende, i tecnici, funzionari e dirigenti, sui quali gravano le maggiori responsabilità sul piano aziendale e su quello nazionale e che meritano, quanto meno, di essere considerati come le altre categorie di lavoratori.

Non può destare preoccupazioni il maggior onere che assumerà il Fondo adeguamento, perchè trattasi di onere di lieve entità rispetto all'ammontare delle pensioni che corrisponde all'I.N.P.S. e perchè tale maggior onere sarà largamente compensato dall'incremento che deriverà al Fondo dalla sicura conservazione nel campo del mutualismo generale di questi gruppi di lavoratori.

Come è noto nella seduta del Senato del 29 ottobre 1955 presentai un ordine del giorno sull'importante problema e il Ministro del lavoro ebbe a pronunciarsi favorevolmente sull'invocato provvedimento. Poichè anche l'I.N.P.S. mi risulta favorevole, vi propongo di dare il vostro voto al disegno redatto nei termini di cui appresso.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La tabella *A* allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE		Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
	oltre a L.	fino a L.					
1 ^a		15.600	26	6	6	4	42
2 ^a		21.200	36	6	8	4	54
3 ^a		27.300	44	8	8	4	64
4 ^a		33.800	56	8	8	4	76
5 ^a		41.200	66	8	10	8	92
6 ^a		49.400	78	8	10	8	104
7 ^a		58.500	92	10	10	8	120
8 ^a		68.500	108	10	10	8	136
9 ^a		79.300	126	12	12	8	158
10 ^a		91.400	144	12	12	8	176
11 ^a		105.000	160	12	12	12	196
12 ^a		120.000	178	14	14	12	218
13 ^a		135.000	200	14	14	12	240
14 ^a		150.000	224	14	14	12	264
15 ^a		165.000	247	14	14	12	287
16 ^a		180.000	271	14	14	12	311
17 ^a		195.000	294	16	16	14	340
18 ^a		210.000	318	16	16	14	364
19 ^a		230.000	345	16	16	14	391
20 ^a		250.000	377	16	16	14	423
21 ^a		275.000	412	18	18	16	464
22 ^a		300.000	450	18	18	16	502
23 ^a		300.000	500	18	18	16	552